

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 220 a iniziativa del Consigliere Latini

Disposizioni in materia di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, diritto alla salute

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge ha come obiettivo l'attivazione di forme di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati che, in collaborazione, individuano ed attuano azioni coordinate nelle materie di competenza regionale con particolare riferimento a:

- a) sicurezza dei luoghi di lavoro, anche in relazione ai rischi legati alla esposizione a temperature estreme dei lavoratori;
- b) diritto alla salute sia dei cittadini, sia del consumatore mediante la salvaguardia della produzione agroalimentare;
- c) tutela dell'ambiente;
- d) tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico.

La collaborazione avviene mediante la sottoscrizione di accordi, nell'ambito delle competenze legislative ed in coerenza con gli strumenti di programmazione regionali, nonché nel rispetto delle competenze, anche territoriali, di ciascuno degli aderenti.

Si ritiene che il metodo della collaborazione interistituzionale rafforzi l'efficacia degli interventi grazie anche all'impegno dei soggetti privati, come le associazioni datoriali e sindacali.

Si evidenzia che nell'ambito della collaborazione interistituzionale in materia di sicurezza sul lavoro appare meritevole di particolare attenzione il tema della prevenzione del rischio da stress termico negli ambienti di lavoro.

Nel dettaglio l'articolato prevede quanto segue.

L'articolo 1 contiene l'oggetto e le finalità della legge.

L'articolo 2 prevede la costituzione di una cabina di regia e di tavoli tecnici, composti rispettivamente dai rappresentanti dei soggetti aderenti o loro delegati e da dirigenti o funzionari di ciascuno degli aderenti.

La cabina di regia elabora indirizzi e ne controlla periodicamente l'attuazione. I tavoli tecnici definiscono ed implementano le azioni per l'attuazione degli indirizzi della cabina di regia, mentre gli accordi regolano il funzionamento della cabina di regia e dei tavoli tecnici.

L'articolo 3 prevede il programma annuale ed il monitoraggio.

L'articolo 4 prevede che entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione sulle attività svolte mediante gli accordi di cui alla

presente legge. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale può elaborare indirizzi per le attività da intraprendere nell'anno successivo.

L'articolo 5 reca la disposizione di invarianza finanziaria.